

## **TI\_GERICHTE 32.2002.66 vom 29. April 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-04-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2002.66](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2002.66)

FR: TI\_GERICHTE 32.2002.66 du 29 avril 2002

IT: TI\_GERICHTE 32.2002.66 del 29 aprile 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 15**

novembre 2001 l'incaricato ha rilevato che, l'assicurato, senza il danno alla salute, avrebbe continuato ad esercitare tale attività lucrativa (cfr. consid. 2.5). Dagli atti fiscali contenuti nell'inserito risulta comunque che, a seguito delle perdite aziendali, nel periodo fiscale 1997/1998 il ricorrente è stato tassato con un reddito da attività indipendente di fr. 500.--, ma non nei successivi periodi 1999/2000 (doc. AI \_) e 2001/2002 (doc. AI \_). Va del resto rilevato che tali periodi si riferiscono ad una situazione di fatto prima del danno alla salute, subentrato il 28 agosto 2000 (amputazione delle dita). Ora, in materia di contributi AVS, un assicurato che da anni esercita un'attività lucrativa il cui carattere lucrativo è dubbioso e la cui importanza economica è di poco conto e da cui non trae alcun reddito va considerato come persona senza attività ex art. 10 LAVS (cfr. RCC 1987 consid. 4a p. 447/488). Al proposito, nella citata sentenza il TFA ha rilevato (sottolineatura del redattore): "(...) Après une durée aussi longue, on ne peut plus prétendre sérieusement que le motif qui a décidé l'intéressé à exercer cette activité doit d'ordre lucratif; autrement dit, si l'intéressé persévère aussi longtemps dans une occupation qui n'a pas le moindre succès financier, il faut admettre que celle-ci vise d'autres buts que des buts lucratifs. L'OFAS allègue d'ailleurs pertinemment que précisément dans les cas où un cotisant vit pratiquement de sa fortune ou du produit de celle-ci, on ne doit pas conclure à la légèreté à l'existence d'une activité lucrative lorsque l'intéressé exerce une activité dont le caractère lucratif n'est pas clairement établi et dont l'importance économique est faible. En effet, il est conforme à la loi (art. 10 LAVS) d'assujettir au paiement de cotisations de non-actifs les assurés dont les «conditions sociales» - autrement dit, l'existence économique - sont fondées, manifestement, avant tout sur des valeurs qu'ils tirent d'une autre source que d'une activité lucrative (ATFA 1950, p. 119; voir aussi RCC 1986, p. 541, consid. 3a). (...)" (RCC 1987 p. 447/488). Quindi, generalmente un assicurato va considerato senza attività lucrativa se si mantiene principalmente grazie alla sostanza di cui dispone o dai redditi della stessa in quanto i redditi da attività lucrativa sono di poco conto o inesistenti (in argomento, cfr. anche RCC 1986, p. 540 s). 2.6. Nel caso in esame, da diversi anni \_\_\_\_\_ non consegue sufficienti redditi dall'attività di seggiolaio per potersi mantenere. Congiuntamente a sua moglie, egli possiede tuttavia della sostanza sia in Ticino che all'estero, vive dei redditi della stessa (come si legge nel rapporto 14 gennaio 2002 dell'inchiesta, "per poter vivere nel 1998 egli ha dovuto vendere una casa di sua proprietà") e della rendita AVS del coniuge (cfr. atti fiscali doc. AI \_). Conformemente al considerando precedente, il ricorrente deve essere considerato quale persona senza attività lucrativa. A tale conclusione è del resto

giunta anche l'amministrazione (cfr. rapporto 16 ottobre 2001 in doc. AI \_). Di conseguenza l'invalidità di \_\_\_\_\_ va determinata secondo l'art. 5 LAI, ossia in funzione degli impedimenti ad adempiere le proprie mansioni consuete (art. 27 cpv. 1 OAI; cfr. consid. 2.3). Ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 OAI, per mansioni consuete s'intendendo il lavoro domestico, l'attività svolta nell'azienda del coniuge e l'educazione dei figli. Secondo la prassi amministrativa, sono incluse anche l'amministrazione di patrimoni e le attività benevole gratuite, ma non le attività di svago, del tempo libero (cfr. marg. 3091 delle Direttive concernente l'invalidità e la grande invalidità, edite dall'UFAS, cfr. anche Valterio, op. cit., p. 67). Dall'inchiesta economica risulta che il ricorrente "non svolge nessun'altra attività e non ha l'abitudine di collaborare nell'economia domestica" (sottolineature del redattore). Ora, contrariamente a quanto riportato nella decisione contestata, dagli atti non si può rilevare che l'assicurato svolge, a tutt'oggi, le stesse mansioni che faceva prima dell'insorgenza del danno alla salute (28 agosto 2000). Infatti, dalla stessa inchiesta non appare in modo chiaro e preciso quali sono le mansioni espletate dall'interessato. Del resto appare poco verosimile che, se da un lato l'assicurato da anni non esercita praticamente più un'attività lucrativa, dall'altro egli non svolga alcuna mansione abituale ai sensi dell'art. 27 OAI. Non è inoltre dato di sapere se dal punto di vista medico l'assicurato sia in grado o meno di svolgere le proprie mansioni abituali, ritenuto com'egli nel gravame abbia segnatamente sostenuto di essere soggetto a soventi perdite d'equilibrio. Infatti, l'unico rapporto medico agli atti è quello del 21 febbraio 2001 steso dal medico curante, allorché il ricorrente era ancora ricoverato in ospedale, in cui il sanitario si esprime unicamente sulla capacità lavorativa (incapacità del 100%, cfr. doc. AI \_). In simili circostanze, dunque, questa Corte ritiene necessario che debba essere chiarito - tramite un'indagine approfondita - quali sono le, lo stato di salute del ricorrente sino al momento della decisione impugnata (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze mansioni ordinarie svolte dall'assicurato. L'amministrazione dovrà altresì approfondire, con l'ausilio di un accertamento medico ivi citate), per valutare in che misura, dopo l'insorgenza del danno alla salute, egli sia ancora in grado di svolgere le proprie mansioni consuete. Sulla base di queste risultanze, mediante l'emissione di una nuova decisione, l'UAI si pronuncerà in merito alle chieste prestazioni assicurative.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.